



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 21
DEL 02.10.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PORTO
D'ARMI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì 02 del mese di OTTOBRE alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Straordinaria, Seduta pubblica e Seconda convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
BALOSSINI LIVIA
ROSSI SILVIO
MARCHESI SUSANNA
DE BELLIS ANGELO
DELLERA VALENTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
ANGIONI ALDO

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
6	4

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PORTO D'ARMI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

Il Sindaco comunica di ritirare dalla discussione il punto inserito all'ordine del giorno al n. 3) al fine di garantirne la discussione in un prossimo consiglio comunale alla presenza anche di consiglieri del gruppo di minoranza. Si prosegue quindi con l'esame del punto inserito all'o.d.g. al n. 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 65/1986: Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;

VISTA la Legge Regione Piemonte n. 58/1987: Norme in materia di Polizia Locale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/11/2012, mediante la quale veniva istituita la Convenzione Ovest Novarese per la Gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di San Pietro Mosezzo (capofila), Granozzo con Monticello, Casalbeltrame e Recetto;

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Convenzionato ha elaborato, in osservanza del disposto della Convenzione sottoscritta, che prevedeva la predisposizione di una bozza di Regolamento per la disciplina dell'armamento del corpo di polizia locale, la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n° 267/2000;

PRESO ATTO che il citato Regolamento è stato illustrato e discusso nella Conferenza dei Sindaci del 16 dicembre 2013 e che copia dello stesso è stata consegnata per eventuali osservazioni ai Sindaci, senza che siano stati formulati rilievi e/o emendamenti;

PRESO ATTO, quindi, della proposta sottoposta dal Responsabile del Servizio della convenzione di Polizia Locale "Ovest Novarese", già positivamente accolta dai Sindaci dei Comuni convenzionati, al Consiglio comunale,

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 5 – 5° comma – della Legge 7 marzo 1986 n° 65 (come modificato dall'art. 17, comma c. 134, L. 15 maggio 1997, n. 127);

VISTO il Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, (in G.U. 16 aprile 1987, n.89) Modificato dal Decreto ministeriale 341/89 (G.U. 14 ottobre 1989, n.241): Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza;

VISTI il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635;

VISTA la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell' assunzione del parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera "A") del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.EE.LL.);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia Locale.

Tutto ciò premesso e considerato.

Con voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 0, resi palesemente.

DELIBERA

- Di approvare, così come approva, per il titolo ed i motivi di cui alle premesse, il Regolamento per l'armamento del Servizio Convenzionato di Polizia Locale Ovest Novarese che si compone di n. 17 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- Di trasmettere copia al Prefetto della Provincia di Novara e al Ministero dell'Interno.
- Di comunicare l'approvazione del presente regolamento agli altri enti sottoscrittori della convenzione del Servizio di "Polizia Locale "Ovest Novarese.
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line del Comune.
- di pubblicare l'allegato regolamento approvato sul sito web del Comune nell'apposita Sezione "Regolamenti".

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara



Regolamento per la disciplina del porto d'armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 02.10.2014

Indice

Regolamento per la disciplina del porto d'armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale	1
CAPO I - Generalità e tipo di armi	3
Art. 1 - Campo di applicazione	3
Art. 2 - Numero e tipologia delle armi in dotazione	3
Art. 3 - Assegnazione dell'arma	3
CAPO II - Tenuta e Custodia delle Armi	5
Art. 4 - Consegna delle armi e delle munizioni	5
Art. 5 - Doveri dell' assegnatario	6
Art. 6 - Doveri del consegnatario	7
Art. 7 - Prelevamento e Versamento dell'arma	7
Art. 8 - Custodia delle armi	7
Art. 9 – Controlli	8
CAPO III - Modalità di porto dell'Arma	9
Art. 10 - Servizi prestati con arma	9
Art. 11 - Servizi di rappresentanza	9
Art. 12 - Dotazione della sciabola	9
Art. 13 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	10
CAPO IV – Addestramento	10
Art. 14 - Addestramento al Tiro	10
CAPO V - Disposizioni finali	11
Art 15 - Rinvio a norme di legge e di regolamento	11
Art. 16 - Pubblicità del regolamento	11
Art. 17 - Entrata in vigore	12
Riferimenti Normativi	12
Legislazione Nazionale.	12
Legislazione Regionale	12
Regione Piemonte	
Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza	

CAPO I - Generalità e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

Il regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Servizio Polizia Locale Convenzione Ovest Novarese, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 - Numero e tipologia delle armi in dotazione

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di un'arma come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle di tipo civile così come indicato dalla normativa vigente inoltre può essere previsto un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

A) ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA

1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco per un periodo non superiore ad anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
- d) la descrizione del munizionamento.

2. Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

3. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

4. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio della Convenzione, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

B) ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE

5. L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.

6. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettera da a) a d),

nonché:

- il servizio da espletare in armi;
- la durata del servizio;
- l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

L'arma è assegnata sia in via continuativa che occasionale agli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso delle qualità di Agente di P.S.

Le armi quando non sono assegnate in via continuativa sono dall'assegnatario restituite a fine turno, comprese le munizioni e custodite in armadi metallici corazzati come indicato al successivo art. 8.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa Il Responsabile del Servizio Convenzionato può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

CAPO II - Tenuta e Custodia delle Armi

Art. 4 - Consegna delle armi e delle munizioni.

L'ufficio di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio Convenzionato o in sua assenza da chi ne fa le veci. Il Comando integrato è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio Convenzionato, per:

- le ispezioni settimanali e mensili
- le riparazioni delle armi
- i materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle armi.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne. Fino a

quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 5 - Doveri dell'assegnatario

L'operatore di Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
- l'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio della Convenzione per un periodo particolarmente lungo, registrando la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.

Art. 6 - Doveri del consegnatario

Il consegnatario cura con la massima diligenza :

- la custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
- la effettuazione dei controlli;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 7 - Prelevamento e Versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato dal Responsabile del Servizio , previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 3, nel registro di cui all'art. 4.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 8 - Custodia delle armi

Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in locali ubicati in modo da controllare gli accessi.

Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate durante le ore d'Ufficio dal consegnatario delle armi, che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura dal Responsabile del Servizio Convenzionato in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune. Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine sono numerate.

Art. 9 - Controlli

Il Responsabile del Servizio, effettuerà, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. Il Sindaco o l'Assessore delegato, unitamente al Responsabile del Servizio Convenzionato, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO III - Modalità di porto dell'Arma

Art. 10 - Servizi prestati con arma

Gli addetti della Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 11 - Servizi di rappresentanza

I servizi di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi. Sono autorizzati solo gli Agenti di servizio di rappresentanza e di "Guardia d'Onore" al porto della sciabola.

Art. 12 - Dotazione della sciabola

Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è prevista la dotazione delle sciabole. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa può essere impiegata, per le stesse finalità, dal Responsabile del Servizio Convenzionato, dai graduati, nonché dagli agenti, allorché essi prestino servizio di guardia d'onore in alta uniforme. La sciabola verrà altresì impiegata, dai graduati direttamente preposti al Comando del personale che presta servizio di guardia d'onore, scorta d'onore, nonché dai graduati posti al comando di reparti inquadrati della Polizia Locale i quali rendano gli onori ad autorità comunali o altre autorità pubbliche.

Il Responsabile del Servizio Convenzionato provvederà con adeguati provvedimenti all'acquisto, alla conservazione ed all'assegnazione della sciabola.

Art. 13 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.

Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO IV - Addestramento

Art. 14 - Addestramento al Tiro

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno frequentare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

E' facoltà del Responsabile del Servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

CAPO V - Disposizioni finali

Art 15 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:- alla legge 7 marzo 1986, nr. 65; - al Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, nr. 145; - al T. U .L .P .S.

Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli Agenti di Pubblica Sicurezza appartenenti alla Polizia Locale.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto e al Ministero dell'Interno.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 21 del 02.10.2014 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

☒ favorevole

☐ sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Griggio Natalino -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/10/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 20/10/2014

IL MESSO
F.to Pedalino Maria

